

Per il rinnovo del porto d'armi ad uso venatorio sono necessari i seguenti documenti:

Il **modulo** di richiesta è disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri di zona, va presentato in bollo da 14.16 €, compilato e può essere consegnato nei seguenti modi:

- direttamente a mano presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la **stazione dei Carabinieri di zona** (l'ufficio rilascia una regolare ricevuta);
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

Alla richiesta vanno allegati:

- due contrassegni telematici da euro 14,62, da applicare una sulla richiesta e una sulla licenza (**2 marche da bollo**);
- la certificazione comprovante **l'idoneità psico-fisica**, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (va bene anche la scuola guida). Prima occorre andare dal proprio medico di base, ottenere il certificato anamnestico, e col certificato in mano andare dal medio legale di cui sopra;
- la ricevuta di **pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 173,16** (168,00 più un'addizionale di Euro 5.16, come previsto dall'art.24 della legge nr. 157/1992);
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
- la ricevuta di **versamento di Euro 1,23** per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,45 per la versione bilingue);
- **due foto recenti**, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- **il porto d'armi in scadenza**;
- una **dichiarazione sostitutiva** in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 - le generalità delle persone conviventi;
 - di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

ATTENZIONE: il rinnovo richiede tempi lunghi (anche tre mesi), di conseguenza presentare la richiesta con congruo anticipo.